

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/ In preconsiglio dei ministri il dpr sugli interventi

Edilizia semplice per 31 lavori

Efficienza energetica, statica e barriere architettoniche

DI GIOVANNI GALLI

Autorizzazione paesaggistica esclusa per 31 piccoli interventi, tra cui quelli volti a migliorare l'efficienza energetica e il consolidamento statico degli edifici e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. La condizione è che queste misure non comportino modifiche sostanziali agli edifici. Lo prevede il dpr sulla individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (articolo 12 del dl 83/2014), che, dopo aver superato, con alcuni rilievi, il vaglio del Consiglio di Stato (si veda *ItaliaOggi* del 2 e 3/9/2016 e del 2/11/2016) è andato ieri in preconsiglio dei ministri ed è quindi pronto per l'approvazione definitiva. Il provvedimento individua anche 42 tipologie di interventi considerati ad impatto lieve sul territorio come quelli antisismici e di miglioramento energetico. L'esone dall'autorizzazione deve essere dunque appannaggio degli interventi privi di rilevanza paesaggistica. E questo si verifica, ad esempio, per le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici. Ma anche quando le opere, per la loro dimensione o le modalità della loro realizzazione, non assumano una specifica lesività nei confronti del contesto tutelato dal vincolo, rispettando gli eventuali piani colore vigenti nel comune e le caratteristiche architettoniche, morfologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Altri interventi pure liberalizzati, ma che, in astratto, sembrano poter incidere in maniera lesiva sul contesto paesaggistico, sono quelli «indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche», e quello concernente l'installazione di «micro generatori eolici» di altezza inferiore a metri 1,5. Anche in relazione a tali interventi, il ministero precisa che la liberalizzazione opera per rispettare l'interesse della tutela della salute e dei soggetti diversamente abili e la promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia. Il decreto in esame, oltre a interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, individua gli interventi, di regola inseriti fra quelli che necessitano di un'esplicita autorizzazione paesaggistica, che, però, possono essere realizzati senza l'acquisizione di tale provvedimento, nel caso in cui il decreto di vincolo o il piano paesaggistico prevedano specifiche prescrizioni d'uso. Poi ci sono interventi

che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, perché compresi nell'ambito applicativo di specifici «accordi di collaborazione» fra ministero, regione ed enti locali. Il decreto elenca, infine, interventi e opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste tre diverse modalità di presentazione dell'istanza: l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per le attività produttive (Suap); l'invio all'autorità precedente nei casi residui. Il termine «tassativo» di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato è di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione.

© Riproduzione riservata

BREVI

La Regione Lombardia ha emesso un comunicato con il quale precisa che «la proroga disposta con l'art. 6, comma 10 del dl 244/2016 (relativa all'obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore e dei termoregolatori) non ha effetto in Regione Lombardia» in quanto proveniente da legge statale e non da legge regionale che modifichi la precedente in vigore. Lo ricorda Assoedilizia che però contesta fermamente tale interpretazione, ricordando che la proroga del termine è stata introdotta con norma dello Stato e che il mancato rispetto della stessa determina «una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei titolari di diritti di proprietà e di una serie di diritti soggettivi».

Sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sono state pubblicate ieri la risoluzione n. 5 del 19 gennaio 2017, relativa alla soppressione della causale contributo «Tafs» utilizzata per il versamento del contributo ordinario per il

finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore aereo e la risoluzione n. 6 del 19 gennaio 2017, relativa alla chiusura a credito del codice tributo «3895» - Credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania.

«**Primo bilancio delle Società Benefit:** gli orizzonti dell'impresa in un mondo trasformato». Questo il tema del seminario che si svolgerà oggi a Milano (dalle 9,15 alle 13,30 all'Ambrosianeum in Via delle Ore, 3), al quale partecipa anche il senatore Mauro Del Barba, primo firmatario del ddl sulle società benefit. Le relazioni tecniche previste sono quelle di Laura Bellicini (socio Legalitax Studio Legale e Tributario), Francesco Florian (docente universitario alla Cattolica ed esperto Enti non profit), Giulia Picchi (esperta di comunicazione - Marketude), Dario Simoncini (professore di Organizzazione).

Cassa depositi e prestiti spa

CASSA
DEPOSITI
E PRESTITIRISPARMIO
POSTALE

BUONI FRUTTIFERI POSTALI garantiti dallo Stato italiano

BFP ORDINARIO VENTENNALE - SERIE TF120A160218 *

- durata massima: 20 anni dalla data di sottoscrizione
- riconosce gli interessi a partire dal 12° mese successivo alla data di sottoscrizione

Tassi nominali annui lordi (%)

Anno	Tasso (%)	Anno	Tasso (%)	Anno	Tasso (%)	Anno	Tasso (%)
1	0,01	6	0,15	11	0,30	16	0,60
2	0,01	7	0,15	12	0,40	17	0,60
3	0,01	8	0,30	13	0,40	18	0,60
4	0,15	9	0,30	14	0,40	19	0,60
5	0,15	10	0,30	15	0,40	20	0,60

BFP DEDICATO AI MINORI - SERIE TF118A160218 *

- intestabile solo ai minori da 0 a 16 anni e mezzo
- scadenza al compimento del 18° anno di età
- offre un capitale rivalutatosi in funzione dell'età del minore al momento della sottoscrizione

BFP a 2 anni Fedeltà - SERIE TF102A161107 **

- durata massima: 2 anni dalla data di sottoscrizione
- riconosce gli interessi a scadenza

Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (%)

Anno	Lordo	Netto
1	0,00	0,00
2	0,40	0,35

* (G.U. n. 40 del 18-02-2016) ** (G.U. n. 260 del 07-11-2016)

AVVISO

Cassa depositi e prestiti
società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma

Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
• Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767
• C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584
• Partita IVA 07756511007

 CASSA
DEPOSITI
E PRESTITI

L'ITALIA CHE INVESTE NELL'ITALIA

www.cdp.it